



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VELLETRI  
Sezione Lavoro - Primo Grado

3044/09  
Fu/0829

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Beatrice Marrani all'udienza del 17.11.2009 ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile in materia di lavoro iscritta al NRG 741/078 promossa da:  
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI in persona  
del legale rappresentante pro tempore  
rappresentata e difesa dall'Avv. D. Garofalo come da procura in atti

CONTRO

LAURENZI MANUELA

rappresentata e difesa dall'Avv. F. M. DE Santis e F. Bolici come da procura in atti

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente idoneo all'esecuzione forzata;

- condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.750,00 comprese spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

così deciso in Velletri, 17.11.2009

Il Giudice  
Beatrice Marrani

Con ricorso depositato in data 29.2.2008 il Consorzio RI.Rei proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice, su ricorso di Manuela Laurenzi, aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.736,00 oltre accessori e spese legali, a titolo di differenze retributive maturate e non percepite dal mese di settembre 2006 al maggio 2007. A tal fine, dopo aver eccepito l'insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonché la mancanza di prova scritta, requisiti tutti richiesti dall'art. 633 c.p.c., nel merito deduceva che correttamente aveva retribuito la Laurenzi sulla base del livello 5 di cui alla lettera di assunzione relativo non già al CCNL Sanità privata, di cui contestava la concreta applicabilità bensì del CCNL per il personale dipendente dell'Associazione Anni Verdi. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio Manuela Laurenzi che contestava la fondatezza delle argomentazioni di controparte ed insisteva per la corretta applicazione dell'invocato CCNL Sanità Privata.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto opposto.

La lavoratrice ha adito con procedimento monitorio questo Tribunale allegando che pur essendo stata assunta con la qualifica di impiegata e mansioni di segretaria era stata erroneamente inquadrata con il livello 5 nonostante per i lavoratori del settore "case di cura private - personale non medico" ai quali era applicabile (come ritenuto nel caso di specie) il relativo CCNL, non esistessero più i 6 livelli retributivi in quanto sostituiti dalle 5 categorie (indicate con lettere dell'alfabeto) a loro volta suddivise in 5 posizioni economiche introdotte dal CCNL del 23.12.1999. Pertanto, sulla base delle tabelle di corrispondenza prodotte in atti, la Laurenzi avrebbe dovuto essere inquadrata (come esattamente avvenuto ma solo a partire dal mese di maggio 2007) nel livello B. Deduceva inoltre che nonostante il corretto formale inquadramento solo a partire dal mese di giugno 2007 aveva ricevuto la retribuzione spettante per il suddetto inquadramento.

Problematica centrale (ed assorbente i denunciati profili di insussistenza dei requisiti formali ex art. 633 c.p.c. di concessione del decreto ingiuntivo opposto) nella soluzione della controversia in esame è la valutazione della concreta applicabilità del CCNL invocato dalla lavoratrice, ossia il CCNL Sanità (Aris-Aiop).

Vari elementi depongono per la fondatezza di tale assunto di parte.

Appare infatti erronca la deduzione dell'opponente secondo cui il CCNL Sanità non avrebbe mai trovato applicazione presso la Associazione Anni Verdi (dalla quale la lavoratrice proveniva essendo stata assunta dall'odierno opponente sulla base dell'accordo sindacale del 1.9.2006 ove si garantiva anche il medesimo trattamento economico e giuridico in essere a quel momento), se solo si considera che la stessa

Associazione, in sede di verbale di accordo del 13.1.2006 dichiarava testualmente di riconoscere e dare piena applicazione del contratto ARIS- AIOP (cfr. doc. 5 di parte opposta).

Inoltre negli stessi CUD del 2004 e 2005 di alcuni colleghi della odierna lavoratrice si evince che il CCNL applicato era proprio quello in oggetto (cfr. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte opposta) come si desume facilmente dalla tabella esplicativa dei codici numerici del modello CUD.

Infine a partire dal mese di maggio 2007 il Consorzio opponente ha effettivamente proceduto alla concreta applicazione dell'anzidetto CCNL, dapprima con il formale inquadramento nel livello di appartenenza oggi invocato anche per il periodo pregresso e a partire dal mese di giugno con il relativo adeguamento stipendiale. La pretesa della lavoratrice è appunto limitata a tale periodo pregresso, dal mese di settembre 2006 al mese di maggio 2007. A fronte allora della compiuta prova documentale del presupposto normativo della propria domanda, non poteva trovare ingresso la generica prova testimoniale richiesta dal Consorzio opponente.

Non vi è stata contestazione specifica degli analitici conteggi prodotti dalla lavoratrice che appaiono immuni da vizi di calcolo e che quindi devono essere posti a base della presente pronuncia di condanna al pagamento delle evidenziate differenze retributive, esattamente quantificate in sede di ricorso monitorio.

In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Velletri, 17.11.2009

Il giudice

Beatrice Marrani



Minuta depositata il 17.11.2009

Sentenza Pubblicata il  
18 NOV. 2009  
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE 01  
- Giuseppe FARRUGGIO -